NEWSLETTER N° 4/20

Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19

Milano, 27 marzo 2020

Oggetto: Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Tale provvedimento **si sostituisce al D.L. 6/2020**, convertito dalla Legge 13/2020, abrogandolo interamente salvo che per gli articoli 3, comma 6-bis ("*Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*") e 4 (relativo alle coperture finanziarie) e precisa che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM dell' 8, 9 ,11, 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di **ulteriori dieci giorni**.

Pertanto, sono **valide fino al 3 aprile 2020**:

- sia nella originaria "zona rossa" istituita con il DPCM dell'8 marzo 2020 che sull'intero territorio nazionale (come previsto dal DPCM del 9 marzo 2020), tutte le misure restrittive di limitazione della libertà di movimento e di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; la chiusura di tutte le attività di ristorazione e culturali, dei servizi all'infanzia e di istruzione, attività di università e atenei etc.;

- la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie (DPCM del 10 marzo 2020);
- la sospensione delle attività produttive, salvo quelle relative a servizi essenziali o strategici e di pubblica utilità (meglio definiti dal decreto del 22 marzo) e le attività funzionali agli stessi.

Tutte le ordinanze ministeriali in vigore sono, altresì, prorogate fino al 3 aprile 2020.

Le misure restrittive potranno essere reiterate fino al 31 luglio 2020, che costituisce attualmente la data limite dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio u.s.

Il decreto, inoltre, ponendosi quale "provvedimento quadro" fornisce un quadro, mira a **riordinare e coordinare la normativa emergenziale** emanata nelle ultime settimane per contenere la diffusione del Coronavirus e a **regolamentare la ripartizione di competenze** in tale materia tra Governo, Ministeri interessati, Regioni e Sindaci, stabilendo una sorta di **gerarchia delle fonti**.

INDICE

1. Misure restrittive
2. Fonti di normativa emergenziale
3. Profili sanzionatori

::*:*:*

1. Misure restrittive

Il decreto prevede che possano essere adottate, su **specifiche parti del territorio nazionale** ovvero, occorrendo, **sulla totalità di esso**, una o più **misure restrittive, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020** e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus e fornisce l'**elenco delle misure restrittive** che possono essere adottate, secondo principi di **adeguatezza e proporzionalità**.

Si segnalano, in particolare, quanto indicato alle lettere:

a) **limitazione della circolazione delle persone**, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
c) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali**, nonché rispetto al **territorio nazionale**;
e) **divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora** per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate **positive al virus**;
f) **limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti** in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
g) **limitazione o sospensione di manifestazioni** o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione **in luogo pubblico o privato**, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
s) **limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche**, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
u) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio**, a **eccezione** di quelle **necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità** da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti**, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) **limitazione allo svolgimento di fiere e mercati**, a **eccezione** di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei **generi agricoli, alimentari e di prima necessità**;
ee) adozione di **misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico**;
ff) **predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente**;
gg) previsione che le **attività consentite** si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di **misure idonee a evitare assembramenti di persone**, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di **esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche** di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Inoltre, ove risulti assolutamente necessario **per ragioni di pubblica utilità**, è previsto al comma 3 che il prefetto, sentite le parti sociali interessate, può, con proprio provvedimento, **imporre lo svolgimento di attività che non sono oggetto di sospensione**.

2. Fonti di normativa emergenziale

Quanto alle fonti della normativa emergenziale, il del decreto le inquadra secondi i seguenti punti:

1) decreti del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale;

2) in casi di **estrema necessità ed urgenza**, **nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** e con **efficacia limitata fino a tale momento**, le misure di cui all'articolo 1 possano essere adottate dal **Ministro della salute** ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del SSN);

3) **misure ulteriormente restrittive** possono essere introdotte dalle Regioni, **nelle more dell'adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento**, per **specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio** sanitario verificatesi **nel loro territorio** o in una parte di esso, nell'ambito delle **attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale**;

4) i **Sindaci** possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza, purché non siano in contrasto con le misure statali non eccedano i limiti indicati per le ordinanze delle Regioni.

3. Profili sanzionatori

L'Art. 4 regolamenta infine gli aspetti sanzionatori aumentandole sotto il profilo sia amministrativo che penale rispetto alle precedenti previsioni.

In estrema sintesi, è previsto che, **salvo che il fatto costituisca reato**, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** sia punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Nei casi di **mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali**, si applica altresì la **sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**. In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la **sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima**.

La **violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora** per le **persone sottoposte a quarantena** perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (**reclusione da uno a cinque anni**).

* * * * * * *

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate.

Per specifiche richieste, scrivete a: supporteam-covid19@jglegal.net o supporteam-covid19@lts-garzia.it

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Support Team- Covid19

(Jglegal - Studio Tributario Garzia)